

## Webinar CERTIFICAZIONE FONDI COVID 2021

A cura dott. Maurizio Delfino

Domande dei preg.mi Enti partecipanti

1. I fondi covid non utilizzati nel 2020-2021 possono essere spesi anche dopo il 31.03.2022, ad esempio per spese di rilancio dell'economia?

L'art. 13 del DL 4/2022 consente l'utilizzo dei fondi Covid per le stesse finalità originarie. In particolare:

Le risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 822, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono vincolate alla finalità di ristorare l'eventuale perdita di gettito e le maggiori spese, al netto delle minori spese, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 anche nell'anno 2022 e le risorse assegnate per la predetta emergenza a titolo di ristori specifici di spesa che rientrano nelle certificazioni di cui all'articolo 1, comma 827, della suddetta legge n. 178 del 2020, e all'articolo 39, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, possono essere utilizzate anche nell'anno 2022 per le finalità cui sono state assegnate. Le risorse di cui al primo periodo non utilizzate alla fine dell'esercizio 2022, confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione e non possono essere svincolate ai sensi dell'articolo 109, comma 1-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e non sono soggette ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Le eventuali risorse ricevute in eccesso sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.

Ne consegue che la destinazione deve rimanere la medesima ordinaria e pertanto la finalità generica del rilancio dell'economia, sicuramente apprezzabilissima, non sarebbe adeguata motivazione nemmeno per l'utilizzo del fondo funzioni.

2. E' a conoscenza di un'eventuale possibilità di rinvio al 31.05.2022 del termine per approvare il conto del bilancio 2021.

Ad oggi non è prevista alcuna proroga al termine di approvazione del rendiconto 2021.

3. La possibilità di utilizzo nell'anno 2022 delle risorse assegnate agli enti locali nell'anno 2021 data dall'art. 13 del DL 4/2022 comprende anche il contributo per le agevolazioni TARI ai sensi dell'art. 6 del DL 73/2021?

Si in quanto è un ristoro per maggiore spesa, come l'ha qualificato il DM MEF 28.10.2021.

4. Il mancato pagamento degli stipendi per personale assente perché privo di green pass, è da considerare come minor spesa derivante da Covid.



Si, la riduzione degli oneri di personale per mancata adesione delle norme sul green pass e relativa sospensione dal lavoro sono da inserire nella colonna D sezione 2 modello Covid come minori spese.

5. Il fondo ai sensi art. 6 DL 73/2021 destinato ad agevolazioni tari utenze non domestiche che andrà in avanzo, potrebbe essere destinato a mitigare gli effetti di incremento di costi derivanti dal PEF 2022 ai sensi MTR 2 con specifica destinazione alle utenze non domestiche?  
Si è possibile, ai sensi art. 13 DL 4/2022.

6. nel 2022 posso utilizzare avanzo Covid per finanziare iniziative agevolative relative al trasporto scolastico? se si, per tutto l'anno scolastico fino a giugno o solo fino al 31 marzo?  
Si è possibile, ai sensi art. 13 DL 4/2022, sempre per finalità Covid, anche oltre il 31 marzo 2022. La normativa in commento infatti consente l'utilizzo delle risorse Covid per l'anno 2022, a prescindere dalla durata dell'emergenza Covid.

7. Le minori entrate/maggiori spese del 2022 causa Covid saranno conguagliate nel 2023 relativamente a tutto il 2022 o solo per quanto non incassato/speso fino al 31 marzo 2022?  
"La normativa art. 13 DL 4/2022 consente l'utilizzo delle risorse Covid per l'anno 2022, a prescindere dalla durata dell'emergenza Covid. Di conseguenza anche il calcolo del fabbisogno sarà correlato. Dispone infatti il comma 2 dell'art. 13 DL 4/2022:

Gli enti locali che utilizzano le risorse di cui al comma 1 nell'anno 2022 sono tenuti a inviare, utilizzando l'applicativo web <http://pareggiobilancio.mef.gov.it>, entro il termine perentorio del 31 maggio 2023, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, una certificazione della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza, firmata digitalmente, ai sensi dell'articolo 24 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria, attraverso un modello e con le modalità definiti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 ottobre 2022. La certificazione di cui al primo periodo non include le riduzioni di gettito derivanti da interventi autonomamente assunti dalla regione o provincia autonoma per gli enti locali del proprio territorio, con eccezione degli interventi di adeguamento alla normativa nazionale. La trasmissione per via telematica della certificazione ha valore giuridico ai sensi dell'articolo 45, comma 1, del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005. Gli obblighi di certificazione di cui al presente comma, per gli enti locali delle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano che esercitano funzioni in materia di finanza locale in via esclusiva, sono assolti per il tramite delle medesime regioni e province autonome".



8. Il comune che ha istituito nel bilancio 2021 l'addizionale comunale inserendo in bilancio una previsione di entrata x competenza (che sarà incassato solo nel 2022) deve indicare l'accertato 2021 tra la politica autonoma? O si va solo x cassa ai fini della certificazione covid? Non si comprende dalla domanda se il Comune ha aumentato o diminuito l'aliquota nel 2021. Eventualmente, come noto, la variazione dell'addizionale comunale Irpef 2021 ha effetto solo nel 2022. Per quanto riguarda l'accertato di competenza ai fini bilancio, il Comune provvederà a valutare l'accertato 2021 come da indicazioni del principio contabile All. 4/2 Dlgs 118/2011: "Gli enti locali possono accertare l'addizionale comunale Irpef per un importo pari a quello accertato nell'esercizio finanziario del secondo anno precedente quello di riferimento e comunque non superiore alla somma degli incassi dell'anno precedente in c/residui e del secondo anno precedente in c/competenza, riferiti all'anno di imposta (ad esempio, nel 2016 le entrate per l'addizionale comunale irpef sono accertate per un importo pari agli accertamenti del 2014 per addizionale irpef, incassati in c/competenza nel 2014 e in c/residui nel 2015). In caso di modifica delle aliquote, l'importo da accertare nell'esercizio di riferimento in cui sono state introdotte le variazioni delle aliquote e in quello successivo, è riproporzionato tenendo conto delle variazioni deliberate. In caso di modifica della fascia di esenzione, l'importo da accertare nell'esercizio di riferimento e in quello successivo, è stimato sulla base di una valutazione prudenziale. In caso di istituzione del tributo, per il primo anno, l'accertamento è effettuato sulla base di una stima prudenziale effettuata dall'ente mediante l'utilizzo del simulatore fiscale disponibile sul portale del federalismo fiscale. In ogni caso l'importo da accertare conseguente alle modifiche delle aliquote e della fascia di esenzione, o all'istituzione del tributo, non può essere superiore a quello risultante dall'utilizzo del simulatore fiscale disponibile sul portale del federalismo fiscale". E' comunque possibile che il Comune accerti l'addizionale comunale irpef per cassa, ma questo è indipendente rispetto alla certificazione fondi Covid. Per l'Addizionale comunale IRPEF le variazioni di aliquote che producono effetti sul gettito 2021 sono relative all'anno d'imposta 2020 rispetto al precedente. Conseguentemente, all'interno del modello COVID-19-Delibere/2021, in corrispondenza della voce "Addizionale comunale IRPEF" gli enti sono tenuti ad inserire le informazioni relative al numero e alla data del provvedimento (Delibera o Decreto) che ha introdotto l'aliquota in vigore nel 2020, nonché le informazioni relative al numero e alla data del provvedimento (Delibera o Decreto) che ha introdotto l'aliquota in vigore nel 2019.
9. I dati pubblicati dal MEF confrontano i dati dell'addizionale 2021 con quelli del 2020. E' corretto? Il mio comune ha aumentato l'addizionale sia nel 2019 che nel 2020. Con quali dati devo valorizzare la colonna "politica autonoma"? Come rileva il Decreto MEF 28 ottobre 2021, i dati da inserire nella colonna a) modello Covid Sezione 1 accertamento 2021 sono i dati fonte F24 forniti dal Dipartimento delle Finanze – voce "importo a debito versato" – versamenti effettuati nell'anno 2021, al lordo di ogni trattenuta o compensazione. Per quanto riguarda i dati da inserire (precompilati) nella colonna b) stesso modello relativi a accertamento 2019, il decreto rileva che per la voce



“Addizionale comunale IRPEF” sono presi in considerazione i dati prospettati nella colonna (a) “Accertamenti 2020” del modello COVID-19 relativo alla certificazione del 2020.

Per l’Addizionale comunale IRPEF le variazioni di aliquote che producono effetti sul gettito 2021 sono relative all’anno d’imposta 2020 rispetto al precedente. Conseguentemente, all’interno del modello COVID-19-Delibere/2021, in corrispondenza della voce “Addizionale comunale IRPEF” gli enti sono tenuti ad inserire le informazioni relative al numero e alla data del provvedimento (Delibera o Decreto) che ha introdotto l’aliquota in vigore nel 2020, nonché le informazioni relative al numero e alla data del provvedimento (Delibera o Decreto) che ha introdotto l’aliquota in vigore nel 2019.

Analogamente, per tale voce, in corrispondenza delle colonne del modello denominate “Numero Delibera/Decreto pre-vigente” e “Data Delibera/Decreto pre-vigente” devono essere inserite le informazioni relative al provvedimento che ha introdotto l’aliquota in vigore nel 2019.

In questa logica, nella politica autonoma si tiene conto della variazione 2021 (2020) rispetto al 2020 (2019).

10. Le agevolazioni date per il COVID da considerare come Politica autonoma sono quelle finanziate con risorse del bilancio dell'Ente e NON quelle nate da trasferimenti regionali?

Esatto, le agevolazioni erogate a seguito di finanziamenti da trasferimenti regionali non rilevano in quanto hanno autonoma fonte di finanziamento.

11. Il nostro Comune nel 2021 ha utilizzato le risorse destinate ad agevolazioni TARI per il 2020 per finanziare agevolazioni ad utenza non domestiche nel 2021. Questo prima che con FAQ la RGS ci dicesse che potevano essere destinate anche ad utenze non domestiche. Nel 2022 vorremmo utilizzare le risorse assegnate nel 2021 dal MEF per agevolazioni ad attività produttive che non sono state utilizzate nel 2021 e sono rifluite in avanzo vincolato. E' possibile?

Ai sensi art. 13 DL 4/2022, nel 2022 potranno essere utilizzate le risorse quota Tari figurativa 2020 per utenze non domestiche, domestiche, altre spese Covid (non per minori entrate). Potranno inoltre essere utilizzate le risorse 2021 ex art. 6 DL 73/2021 per le sole utenze non domestiche.

12. I risparmi del welfare, finanziato nel 2021 con i risparmi dei buoni pasto 2020, possono essere utilizzati per il welfare 2022 o vanno restituiti? E i risparmi dei buoni pasto 2021 possono essere applicati per il welfare 2022?

Tale facoltà era relativa ai soli risparmi 2020. Ha chiarito in proposito la Circolare RGS n. 11/2021:

l’articolo 1, comma 870, della legge di bilancio 30 dicembre 2020, n. 178, ha disposto che: “In considerazione del periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19, le risorse destinate, nel rispetto dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, a remunerare le prestazioni di lavoro straordinario del personale civile delle amministrazioni di



cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non utilizzate nel corso del 2020, nonché i risparmi derivanti dai buoni pasto non erogati nel medesimo esercizio, previa certificazione da parte dei competenti organi di controllo, possono finanziare nell'anno successivo, nell'ambito della contrattazione integrativa, in deroga al citato articolo 23, comma 2, i trattamenti economici accessori correlati alla performance e alle condizioni di lavoro, ovvero agli istituti del welfare integrativo. [...]”

A tal proposito, si forniscono le seguenti istruzioni operative per gli enti e organismi pubblici, rientranti nell'ambito applicativo dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che intendono avvalersi della facoltà di cui al suddetto comma 870:

1. i risparmi derivanti dalle risorse destinate a remunerare le prestazioni di lavoro straordinario del personale, nel rispetto dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non utilizzate nel corso del 2020, sono determinati in misura pari alla differenza tra le risorse risultanti dallo stanziamento definitivo del bilancio di previsione 2020 (comprensivo di tutte le variazioni di bilancio) ovvero del budget 2020 (comprensivo delle rimodulazioni) e la spesa sostenuta per le prestazioni effettivamente rese per il predetto istituto di competenza anno 2020;
2. i risparmi derivanti dai buoni pasto non erogati nel 2020 sono determinati in misura pari alla differenza tra le risorse risultanti dallo stanziamento definitivo del bilancio di previsione 2020 (comprensivo di tutte le variazioni di bilancio) ovvero del budget 2020 (comprensivo delle rimodulazioni) e la spesa sostenuta per i buoni pasto attribuiti al personale - dirigenziale e non - nell'anno 2020;
3. per ciascuna delle predette tipologie di risparmio, che costituiscono risorse aggiuntive “una tantum”, va predisposto un apposito prospetto analitico da far pervenire al competente organo di controllo - collegio dei revisori dei conti o collegio sindacale - per la certificazione di competenza;
4. una volta acquisita la certificazione del competente organo di controllo, i predetti risparmi sono destinati, in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, ai corrispondenti Fondi per il trattamento accessorio di competenza del solo anno 2021 per il finanziamento dei trattamenti economici accessori correlati alla performance e alle condizioni di lavoro ovvero agli istituti del welfare integrativo, secondo criteri da definirsi in sede di contrattazione integrativa nel rispetto delle indicazioni del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro.

13. Forse nel 2021 è più difficile avere minori spese perché le scuole sono state quasi sempre aperte

Le minori spese 2021 derivano essenzialmente da smart working e FCDE

14. Come fare per avere un dato univoco in allegato vincoli al consuntivo e nella certificazione covid, dato che quest'ultima non è ancora compilabile e i tempi per il consuntivo sono stretti? Potrebbero non coincidere i dati sui vincoli per i diversi tempi di lavorazione, ma come noto c'è tempo per rettificare sia il certificato Covid (purchè la scadenza del 31 maggio venga rispettata) entro il 31 luglio 2022, sia per rideterminare il risultato di amministrazione.



15. Sarebbe molto utile uno slittamento del termine del rendiconto a fine maggio al fine di uniformare tutte le scadenze relative alle certificazioni (oltre al covid anche la spesa per servizi sociali, i proventi dalle multe, ecc.)

Concordo, ad oggi tuttavia il rinvio dei termini di approvazione del rendiconto 2021 non è stato previsto né richiesto.

16. C'è un termine massimo per la rideterminazione del risultato di amministrazione? La domanda è dovuta al fatto che il mio comune andrà ad elezioni e quindi i tempi per i consigli comunali saranno un po' incerti.

Non ci sono termini a tale proposito. Si ritiene che il periodo naturale di riferimento sia luglio in occasione della delibera di assestamento e salvaguardia equilibri. E' comunque possibile procedere alla rideterminazione del risultato anche successivamente.

17. In merito al FCDE non necessariamente si registra una riduzione, in quanto trattasi di un unico fondo legato a diverse voci soggette ad accantonamento, che possono determinare una riduzione oppure un aumento (ecco perché l'anno scorso per il mio Comune non ho valorizzato la colonna D ). O devo cmq indicare la riduzione legata alle singole voci?

La riduzione di FCDE per effetto dei trasferimenti statali Covid è certa. L'aumento del FCDE su altre voci non è detto sia conseguenza diretta del Covid. Oltre a tutto si tiene già conto, nel calcolo del fabbisogno, delle riduzioni di entrate causa Covid tra il 2021 e il 2019. Quindi riteniamo che debba essere inserita, nella colonna D modello Covid sezione 2, la riduzione di FCDE per effetto dei trasferimenti Covid legata alle singole voci.

18. Lo scorso anno il risultato della nostra certificazione è stato negativo ma inferiore al fondone assegnati. Abbiamo vincolato avanzo di amministrazione per la parte di fondone non usata. Dalla simulazione effettuata per la certificazione 2021 risulta un saldo positivo. L'avanzo vincolato da fondone 2021 sarà dato dalla quota vincolata nel rendiconto 2020 aumentata dal fondo funzioni assegnato nel 2021? Pensavamo di aggiungere alla quota vincolata anche l'importo delle insussistenze di residui inseriti l'anno scorso in certificazione

L'avanzo vincolato da fondone 2021 sarà dato dalla quota vincolata nel rendiconto 2020, al netto di quanto applicato in conto competenza 2021, aumentata dal fondo funzioni assegnato nel 2021.

Le insussistenze dei residui passivi inseriti (come impegni) nella certificazione Covid 2020 devono ora essere inseriti nella certificazione Covid 2021 in colonna D, come minori spese. Rileva a tale proposito la FAQ MEF n. 44: Si ritiene che le economie di spesa rilevate in sede di riaccertamento residui 2021 per spese impegnate nel 2020 e certificate nel 2020 fra le Maggiori spese COVID-19, coperte da ristori specifici di spesa, dal Fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali, di cui all'art. 106 del D.L. n. 34/2020 e successivi rifinanziamenti, e/o da risorse proprie, debbano essere dichiarate fra le Minori spese nella certificazione 2021, di cui all'articolo 1, comma 827, della legge n. 178/2020, inserendo, pertanto, in corrispondenza



della voce interessata, il relativo importo nella colonna “Minori spese 2021 "COVID-19" (d)” della Sezione 2- Spese del modello COVID-19/2021.

In tal modo, si realizza la compensazione delle partite in sede di conguaglio finale da farsi ai fini della verifica a consuntivo della perdita di gettito e dell'andamento delle spese con riferimento alle complessive gestioni 2020, 2021 e 2022, da effettuare entro il 31 ottobre 2023, di cui al comma 1 dell'articolo 106 del decreto legge n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77/2020 e successive modificazioni.

Le economie rilevate potranno essere utilizzate per le medesime finalità nell'esercizio 2022.

19. In merito al FCDE il confronto è da fare tra 2019 e 2021 su quale importo? quello stanziato in bilancio?

Importo assestato in conto competenza

20. Quota tari 2020 confluita in avanzo vincolato 2020, applicata al bilancio 2021. Una parte di essa non è stata utilizzata e quindi ritorna in avanzo vincolato. Può essere riapplicata sul bilancio di previsione 2022

SI

21. Noi non abbiamo utilizzato quota tari nel 2020 per agevolazioni. Abbiamo vincolato tutta la quota in avanzo. Nel 2021 abbiamo dato agevolazioni tari utilizzando tutta la quota vincolata. Nella certificazione quindi non dobbiamo inserire tale quota nelle spese per trasferimenti a famiglie per evitare la duplicazione ma dobbiamo solo eliminare tale quota dall'avanzo vincolato 2021?

La quota figurativa TARI 2020 ha concorso al calcolo del fabbisogno 2020 a prescindere dal fatto che sia stata utilizzata o meno. L'applicazione dell'avanzo 2020 derivante da tale quota sulla competenza 2021 non deve comportare nuovo conteggio nel calcolo del fabbisogno. Il Decreto MEF precisa che le politiche agevolative TARI adottate nel 2021 a valere sulle “risorse” di cui alla Tabella 1 allegata al Decreto n. 59033 del 1° aprile 2021, non devono essere certificate, e, conseguentemente, non rileveranno le eventuali maggiori spese sostenute nel 2021 per trasferimenti a famiglie/impresе derivanti dalle medesime agevolazioni.

Non occorre “eliminare” tale quota dall'avanzo vincolato 2021. L'avanzo si riduce automaticamente, a seguito dell'applicazione della quota figurativa TARI 2020, in avanzo 2020, sulla competenza 2021.

22. Che fine hanno fatto le somme assegnate per ristorare le imprese del servizio trasporto scolastico relative all'anno 2020? C'è il decreto di assegnazione ma le somme non sono mai state trasferite.

Il Decreto Ministero Infrastrutture e Mobilità sostenibile del 30 novembre 2021 “Trasferimento dei fondi ai comuni al fine di consentire l'erogazione dei servizi di trasporto scolastico in conformità alle misure di contenimento della diffusione del COVID-19” è stato



pubblicato in G.U. 2/2022 e prevede all'art. 3 le fasi procedurali, che non si sono ancora concluse. In particolare, è disposto in tale DM all'art. 3:

1. Le fasi procedimentali, unitamente alle modalità di presentazione delle domande, sono disciplinate con decreto del direttore generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto da adottarsi entro quindici giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Nella domanda sono attestati: la spesa sostenuta al fine di erogare i servizi di trasporto scolastico per l'esercizio finanziario 2019 e le risorse destinate negli esercizi finanziari 2020 e 2021 al fine di erogare servizi di trasporto scolastico aggiuntivi e di adottare le misure connesse al trasporto scolastico di contenimento della diffusione del COVID-19, ai sensi del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. Restano escluse le spese sostenute già oggetto di certificazione COVID-19 per l'anno 2020, ai sensi del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021. La domanda è sottoposta a istruttoria e, qualora questa si concluda con esito favorevole, sono assegnati i contributi di cui all'art. 2.

23. Lo stesso dicasi per la quota tari 2021 non utilizzata completamente. Può essere riapplicata sul 2022?

SI ai sensi art. 13 DL 4/2022.

24. Anche nel mio Comune le somme assegnate per ristorare le imprese del servizio trasporto scolastico non sono mai state trasferite.

Vedasi risposta n. 22.

25. I ristori per tosap turistica che non ho utilizzato e' avanzo vincolato legge o trasferimenti? E' un caso di restituzione visto che non l'ho utilizzata?

I ristori per minore entrata non utilizzati confluiscono in avanzo vincolato da legge. Nonostante il DM non precisi nulla al riguardo riteniamo che tali maggiori ristori per minore entrata debbano essere restituiti nel 2023, anche se la riga B mescola gli effetti dei saldi (+) e (-) e annulla /attenua le differenze. Di fatto il calcolo del fabbisogno nel modello Covid tiene già conto del maggiore trasferimento per minore entrate. Se la minore entrata è 100 e il Comune ha ricevuto un ristoro da 150, nella riga B si riporta + 150 a fronte di - 100 della riga A. Quindi la riga C riporta + 50 e nel confronto con il fondo funzioni si utilizza 50 di meno. Possiamo dire che il maggiore ristoro per minore entrata causa un maggiore avanzo da Fondone. Prudenzialmente, riteniamo corretto non applicare quota parte di avanzo 2021 corrispondente a tali ristori per minore entrate non utilizzati. Certo è che allo stato attuale non è impedito di utilizzare sulla competenza 2022 l'intero avanzo vincolato 2021 comprendente anche l'effetto del maggiore ristoro per minore entrata.

26. La minore entrata tosap posso compensarla con l'entrata da fondo funzioni fondamentali?





SI, per la parte che eccede il trasferimento specifico.

27. La verifica della minore entrata (rispetto al 2019?) è difficilissima. Si pensi al passaggio tosap / cup la normativa è cambiata notevolmente. Come fare il calcolo della minore entrata?

A questa domanda risponde la FAQ MEF 41: Si forniscono di seguito le istruzioni da seguire per la corretta rappresentazione, nel Modello COVID-19/2021, dell'entrata relativa al nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria che ha sostituito, tra l'altro, la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità, il diritto sulle pubbliche affissioni nonché il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari.

Sarebbe opportuno intervenire sulla colonna a) "Accertamenti 2021" della Sezione 1 del Modello in parola, riducendo l'importo presente, in tale colonna, in corrispondenza del codice nel quale viene contabilizzata nel bilancio dell'ente la nuova entrata 2021 ed iscrivendo il medesimo importo, sempre nella colonna a) della medesima Sezione 1, in corrispondenza del codice utilizzato nel 2019 per contabilizzare in bilancio l'entrata ora sostituita dal canone unico patrimoniale. Si precisa che l'operazione di riallineamento delle entrate sopra proposta dovrebbe essere effettuata dall'ente esclusivamente all'interno del modello della certificazione, lasciando invariata la contabilizzazione effettuata in bilancio. Analogamente, nel caso in cui l'Ente abbia adottato variazioni in aumento, in diminuzione o deliberato agevolazioni per l'anno 2021 relative al canone unico patrimoniale con effetti sul medesimo esercizio, riporterà i relativi importi nelle corrispondenti colonne d), e) e f). In tal caso, provvederà altresì alla compilazione del Modello COVID-19-Delibere/2021.

Ciò posto, si fa tuttavia presente che, anche qualora non venisse effettuato - nel modello della certificazione - il riallineamento di cui sopra, l'effetto in termini di minore o maggiore entrata 2021 rispetto al 2019 sarebbe in ogni caso colto all'interno del Modello e nel saldo complessivo della certificazione risultante dallo stesso. Il Modello rileverebbe, infatti, una maggiore entrata 2021 rispetto al 2019 in relazione al nuovo canone patrimoniale e, contemporaneamente, una minore entrata 2021 rispetto al 2019 in relazione a Cosap/Tosap e Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni o del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari.

28. Nel compilare la certificazione abbiamo verificato che non abbiamo minori entrate da Imu, ma abbiamo un valore positivo. pari a circa 8.000 euro. Dobbiamo vincolare i ristori di entrata ricevuti a titolo IMU?

Vedasi risposta 25. Si determina un maggiore avanzo da fondo funzioni che, ad oggi, è comunque applicabile interamente.

29. Il mio comune approverà il bilancio entro fine marzo. L'autorità competente non ci ha ancora inviato il PEF 2022/2025. Il termine per approvare le tariffe è il 30 aprile o è diventato il 31 maggio per effetto del nuovo termine di approvazione del bilancio di previsione entro il 31 maggio?



Si ritiene che il termine per approvare le tariffe TARI sia il 31 maggio 2022, nonostante la nuova scadenza definita del 30 aprile disposta dalla Legge 15/2022 per effetto dell'art. 1 comma 169 Legge 296/2006 ("Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno")

30. Anche Corte Conti Umbria ha inviato richieste puntuali sull'utilizzo dei fondi Covid inserite nell'istruttoria per il rendiconto 2020

La Corte dei Conti verifica il corretto utilizzo dei fondi Covid. Per questo oltre alla "certificazione" occorre pensare alla "rendicontazione".

31. Il nostro ente ha portato in avanzo 2020 circa 200.000€ di agevolazioni tari non utilizzate. Il ristoro agevolazioni tari a imprese è stato di circa 700.000€, le agevolazioni tari 2021 effettivamente concesse sono state di 1.100.000. Gli extra 200.000 possono essere indicati nelle maggiori spese covid 2021?

Il Comune ha concesso agevolazioni TARI per 1.100.00 euro a fronte di risorse specifiche per 900.000 euro, utilizzando 200.000 euro di risorse proprie. Di fatto, è come se il Comune avesse (e probabilmente così è stato) utilizzato Fondo funzioni 2021 per 200.000 euro. Inserendo 200.000 euro nella maggiore spesa in colonna E Modello Covid Sezione 2, si determina un maggiore fabbisogno, quindi consegue un maggiore utilizzo di fondo funzioni. Quindi la risposta è affermativa.

32. Se il Fondone 2021 è stato utilizzato per coprire le previste minori entrate IMU che poi non si sono verificate, il fondo potrebbe essere vincolato per contratti continuativi (maggiore spesa COVID mensa 2022)?

Ragionando sul modello della certificazione, risulta quindi un minore fabbisogno (rispetto al caso in cui si fossero verificate le minori entrate IMU previste). Di conseguenza, si genera maggiore avanzo da fondo funzioni, che può essere utilizzato come applicazione di avanzo vincolato a copertura della quota 2022 dei contratti continuativi (sola la maggiore spesa Covid).

33. Per errore un grosso contribuente ha versato Imu nel 2021 non dovuta. Ha già presentato istanza di rimborso e pertanto dobbiamo restituirla. Ci chiedevamo se era possibile rettificare l'importo riportato nella certificazione a titolo di gettito Imu 2021.

Certamente, è una entrata straordinaria (addirittura non propria) che deve essere inserita in colonna A1.



34. La quota agevolazioni TARI in avanzo vincolato 2020 e utilizzata nel 2021 (applicato avanzo nel bilancio 2021) però mi diminuisce la quota di avanzo vincolato 2021 da "restituire allo Stato"?

La quota figurativa TARI 2020 ha aumentato il fabbisogno 2020, quindi ha generato minore avanzo da fondo funzioni 2020 (rispetto a quelle che si sarebbe determinato considerando le effettive agevolazioni TARI concesse). Quella differenza è stata comunque recuperata come avanzo vincolato da legge 2020.

Nel 2021 il Comune ha applicato avanzo vincolato da legge 2020 derivante da quota figurativa TARI 2020 sulla competenza 2021. Di conseguenza, la quota di avanzo vincolato da restituire allo Stato si è ridotta.

Alcuni dubbi:

35. 1) se ho accertato CUP 21 maggiore dell'imp.pubb+cosap dell'anno 2019, devo vincolare la quota di ristori?

Vedasi risposta 25. Si verifica un minore fabbisogno, quindi un maggiore avanzo vincolato da fondo funzioni. Prudenzialmente si ritiene corretto non applicare sul 2022 la quota di avanzo da fondo funzioni 2021 generato da quella differenza (maggiore ristoro per minore entrata).

36. 2) Se il mio FCDE 21 è maggiore del 2019 per altre voci es. TARI, devo comunque calcolare il minore fondo solo per le voci relative alla certificazione?

SI solo per le voci oggetto di ristoro per minore entrata.

37. 3) Se abbiamo vincolato in avanzo 2020 la quota di agevolazioni TARI, applicate sul 21 ma una quota non utilizzata, come devo gestirle nel rendiconto? devo inserire qualcosa nella certificazione 2021?

Nella certificazione 2021, non deve essere inserita la spesa finanziata da quota figurativa TARI 2020. La parte di avanzo applicato non utilizzato ritorna in avanzo vincolato 2021. Nulla deve essere inserito nella certificazione 2021.

38. 4) Servizi continuativi, in avanzo 2020 vincolati 166.000 per 2021 e applicati. Ora nella certificazione cosa devo indicare?

Deve essere riportata solo la quota dei contratti di servizio continuativo per maggiori spese Covid sottoscritti nel 2021 e di competenza nell'anno 2022.

39. quindi gli impegni 2021 che sposto nel 2022 con fpv, devo metterli tutti in unico importo nella casella FPV?

SI, distinti tra parte corrente e parte capitale; premesso quanto riportato dal Decreto: Gli enti sono tenuti a riportare la quota del fondo pluriennale vincolato di spesa (corrente e/o in c/capitale) costituito in occasione del riaccertamento ordinario dei residui riguardante spese impegnate nel 2021 finanziate dalle risorse di cui all'articolo 106 del decreto-legge n. 34 del 2020, e all'articolo 39 del decreto-legge n. 104 del 2020 confluite in avanzo vincolato al



31/12/2020 nonché dalle risorse assegnate nel 2021 di cui all'articolo 1, comma 822, della legge n. 178 del 2020 e/o dalle risorse derivanti dai ristori specifici di spesa (confluiti in avanzo vincolato al 31/12/2020 e/o assegnati nel 2021) riportati nella riga (E) "Ristori specifici spesa" del Modello.

40. Abbiamo ridotto le aliquote addiz. com. le irpef sia per il 2019 che per il 2020. Nella certificazione 2020 abbiamo inserito la politica autonoma riduzioni aliquote addizionale comunale irpef (confronto tra variazione aliquote anno imposta 2019 rispetto a aliquote in vigore nel 2018). Nel 2021 confrontiamo aliquote in vigore nel 2018 e aliquote in vigore nel 2020 (considerando che gli effetti delle variazioni si hanno l'anno seguente)? in pratica nella certificazione 2021 sommiamo la quota inserita lo scorso anno (minor gettito 2020) con l'importo di minor gettito 2021 derivante da diminuzione aliquote del 2020?

Vedasi risposta n. 9. Nella politica autonoma si tiene conto della variazione 2021 (2020) rispetto al 2020 (2019).

41. la Corte dei Conti dell'Umbria ci ha richiesto la compilazione dei fogli Excel sull'utilizzo dei fondi COVID e inoltre di indicare come è stato utilizzato il risparmio di spesa della sospensione della quota capitale dei mutui gestione MEF per far fronte all'emergenza da COVID.

E' la dimostrazione del rigoroso controllo qualitativo svolto dalla Corte dei Conti.

42. La quota di spese 2021 finanziate da avanzo FAL 2020 vanno anch'esse escluse dalla certificazione?

Trattasi quindi di applicazione di avanzo accantonato da fondo anticipo liquidità liberatosi dopo aver pagato la rata quota capitale rimborso prestito di cassa. Ne consegue che l'ente ha utilizzato risorse proprie per finanziare spese Covid. Quindi quelle spese devono essere inserite nella certificazione in colonna E come maggiori spese. Sono escluse solo le maggiori spese Covid finanziate da altri enti pubblici o privati.

43. Ma anche il fondo solidarietà alimentare 2020 posso usare nel 2022?

SI solo per buoni alimentari.

44. I Ristori ex Cosap assegnati a fine anno non sono ancora stati pagati, le risulta?

Gli ultimi ristori ex Cosap sono stati pagati il 16 novembre 2021.

45. Imposta di soggiorno: un soggetto tenuto a versare ha chiuso l'attività già dalla fine del 2020 causa effetti covid. La minore entrata come deve essere gestita rispetto ai ristori?

La minore entrata da imposta di soggiorno è assorbita dai ristori che, come riportato in altre risposte, alla fine della certificazione si compensano rispetto alle maggiori / minori entrate, andando a confrontarsi con il fondo funzioni.



46. Nei trasferimenti correnti da imprese colonna E ho indicato le agevolazioni tari 2021 applicate oggetto di ristoro. Posso inserire qui anche le agevolazioni TARI 2021 finanziate con l'applicazione dell'avanzo 2020 fondone quota TARI 2020?

NO non devono essere inseriti nel certificato 2021 i trasferimenti finanziati da quota TARI figurativa 2020 confluita in avanzo vincolato 2020. Riporta a tale proposito il Decreto MEF: le politiche agevolative TARI adottate nel 2021 a valere sulle "risorse" di cui alla Tabella 1 allegata al Decreto n. 59033 del 1° aprile 2021, non devono essere certificate, e, conseguentemente, non rileveranno le eventuali maggiori spese sostenute nel 2021 per trasferimenti a famiglie/imprese derivanti dalle medesime agevolazioni.

47. Fondo centri estivi 2020 non utilizzato in parte nel 2020 è stato restituito allo stato nel 2021 applicando avanzo 2020. Quali riflessi ha nella certificazione covid 2021?

La restituzione delle somme di cui all'articolo 105, comma 1, lettera a), decreto-legge n. 34 del 2020 per centri estivi 2020 non utilizzate, deve essere dichiarata in corrispondenza della voce "Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali".

48. Nel caso in cui con il bilancio 2022 è stata applicata una quota vincolata da fondo funzioni superiore a quella che risulta dalla certificazione, è possibile per la differenza costituire nel risultato di amministrazione 2021 una quota accantonata per maggiori spese covid ed effettuare nel bilancio 2022, dopo l'approvazione del rendiconto, la variazione di applicazione avanzo da vincolato ad accantonato? La competenza della variazione è del responsabile?

Nel caso prospettato, il Comune ha applicato avanzo vincolato presunto 2021 derivante da Fondi Covid sulla competenza 2022 per 100, ma teme che in sede di certificazione l'effettivo avanzo vincolato da Fondo funzioni sia di 95. Il caso è chiarito, in linea generale, nei principi contabili All. 4/2 Dlgs 118/2011 e smi: Nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l'immediato utilizzo della quota vincolata dell'avanzo di amministrazione presunto, entro il 31 gennaio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce, si provvede all'approvazione, con delibera di Giunta, del prospetto aggiornato riguardante il risultato di amministrazione presunto, sulla base di un preconsuntivo relativo alle entrate e alle spese vincolate.

Se tale prospetto evidenzia una quota vincolata del risultato di amministrazione inferiore rispetto a quella applicata al bilancio, si provvede immediatamente alle necessarie variazioni di bilancio che adeguano l'impiego del risultato di amministrazione vincolato.

In assenza dell'aggiornamento del prospetto riguardante il risultato di amministrazione presunto, si provvede immediatamente alla variazione di bilancio che elimina l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione.

Le eventuali variazioni di bilancio che, in attesa dell'approvazione del consuntivo, applicano al bilancio quote vincolate o accantonate del risultato di amministrazione, possono essere effettuate solo dopo l'approvazione da parte della Giunta del prospetto aggiornato del risultato di amministrazione presunto.



Detto questo, la competenza ad effettuare la variazione di bilancio necessaria al ripristino della copertura dello stanziamento già previsto è del consiglio comunale, mediante applicazione di avanzo di amministrazione libero, o mediante maggiore entrata oppure riduzione di spesa. L'applicazione dell'avanzo accantonato è possibile se si tratta di onere certo nell'an e non ancora nel quantum. Anche in questo caso la competenza è del Consiglio comunale. L'applicazione dell'avanzo accantonato è di competenza della Giunta, ai sensi art. 175 comma 5bis, solo durante l'esercizio provvisorio.

49. In relazione alle modifiche del principio contabile fatte dal DM 1/9/2021, la quota di avanzo da FAL 2020 applicata nel 2021 per coprire minori entrate (es. IMU), come va considerata al fine di determinare la quota di avanzo applicato per spese correnti? Consideriamo questa quota come avanzo applicato per spese correnti?

Vedasi risposta n. 42. La minore entrata IMU concorre a formare il fabbisogno che si confronta con il fondo funzioni. D'altronde l'ente ha agito in copertura con risorse proprie.

50. La distribuzione di utili da società partecipata può essere considerata entrata straordinaria?

Per entrate straordinarie si intendono entrate accertate nel 2021 e non presenti anche nell'esercizio 2019 o, in alternativa, accertamenti registrati nel 2021 ma inerenti ad entrate relative ad esercizi precedenti. La risposta non può essere basata sulla natura dell'entrata ma sulla sistematicità dell'entrata per il Comune.

51. Tosap 2021 e canone 2021. Nel 2021 accertamenti anni pregressi di tosap. Nessun accertamento ordinario, in quanto nel frattempo si è passati a canone, registrato in un'altra riga del modello. L'accertamento anni pregressi si considera entrata straordinaria?

Vedasi risposta precedente. L'accertamento anni pregressi si considera entrata straordinaria.

52. Il mio comune non ha ricevuto il ristoro per la seconda rata IMU per il settore del turismo e dello spettacolo, attribuito per il 2020 nell'importo di € 8.297,00 (decreto ministero interno del 16/04/2021). L'importo certificato verrà erogato?

Ogni importo assegnato con DM è certamente erogato. Nel caso di specie, ritengo sia stato effettuato durante il 2021 tale pagamento da parte del Ministero dell'Interno, come per gli altri Comuni.

53. Come devono essere trattati i ristori di entrata accertati nel 2021 diversi da quelli che devono essere inseriti in certificazione ? ( es. ristoro canone unico spettacoli viaggianti e ristoro IMU per esenzione in favore dei proprietari che hanno ottenuto convalida di sfratto per morosità).

I ristori di entrata sono caricati in automatico dal MEF RGS sulla certificazione nel rigo B. I ristori da Voi indicati non sono nell'elenco riportato dal Decreto, che precisa:



Gli enti locali beneficiari di specifici ristori di entrata trovano pre-compilata la cella “Ristori specifici entrata (B)”. In particolare, ciascun ente trova esposta la somma degli importi derivanti dai seguenti ristori di entrata, assegnati nell’anno 2021:

- articolo 1, comma 601, della legge n. 178 del 2020, concernente l’incremento del Fondo di cui all’art. 177, comma 2, decreto legge n. 34/2020 per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dall'esenzione prima rata dell’imposta municipale propria-IMU settore turistico;
- articolo 78, comma 5, del decreto-legge n. 104 del 2020, concernente l’incremento del Fondo di cui all’articolo 177, comma 2, decreto legge n. 34/2020 per il ristoro ai comuni delle minori entrate 2021 derivanti dall'esenzione, disposta dal comma 3 del medesimo articolo 78, dall’imposta municipale propria (IMU) per il settore dello spettacolo;
- articolo 6-sexies, comma 3, del decreto-legge n. 41 del 2021, concernente Fondo per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dall'esenzione prima rata imposta municipale propria (IMU) relativa agli immobili posseduti dai soggetti passivi per i quali ricorrono le condizioni di cui all'articolo 1, commi da 1 a 4, decreto legge n. 41/2021;
- articolo 25, comma 1, del decreto-legge n. 41 del 2021, come modificato dall'art. 55, comma 1, lettera a) del decreto-legge n. 73 del 2021, concernente Fondo per il ristoro parziale ai comuni delle minori entrate derivanti dalla mancata riscossione dell'imposta di soggiorno, contributo di soggiorno e contributo di sbarco;
- articolo 9-ter, comma 6, del decreto-legge n. 137 del 2020, come modificato dall'art. 30, comma 1, lettera c), del decreto-legge n.41 del 2021, concernente Fondo per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dalla mancata riscossione del canone e della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP e TOSAP);
- articolo 1, comma 816, della legge n. 178 del 2020, articolo 51, comma 1, del decreto- legge n. 73 del 2021 e articolo 22-ter, comma 2, del decreto-legge n. 137 del 2020, per la quota parte a compensazione della riduzione dei ricavi tariffari.

**Si segnala che nella cella “Ristori specifici entrata (B)” non saranno inseriti ristori di entrata derivanti da disposizioni normative diverse da quelle sopra richiamate.**

Quindi, a parità di minori entrate, il fatto che quel tipo di ristoro non sia riportato, significa che l’ente evidenzierà un maggiore fabbisogno.

54. Le celle grigie del prospetto non sono editabili?

Le celle grigie non devono essere compilate dall’operatore; sono pre-compilate dal sistema o da tenere vuote.

55. Nel ns comune dal 2020 per addizionale irpef è stata aumentata esenzione da 10.000 a 12.000 quindi nel 2021 devo indicare questa minore entrata come riduzione aliquota (colonna e-politica autonoma) ma come quantifico il valore?

Non si tratta di riduzione di aliquota ma di agevolazione, che se è stata fatta per l’emergenza Covid, andrà inserita nella colonna f) riportando l’importo stimato, aggiornato con quanto effettivamente realizzatosi. Il Decreto considera le agevolazioni adottate nel 2021. In questo caso si tratta di agevolazione adottata nel 2020 con effetti sul 2021 (corretto in quanto trattasi di addizionale Irpef).



A tale proposito, il Decreto chiarisce:

La colonna accoglie esclusivamente le agevolazioni specifiche per l'emergenza epidemiologica da COVID-19, eventualmente adottate nel 2021. Pertanto, al fine di monitorare gli effetti delle politiche autonome specifiche per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 di ciascun ente locale, gli enti che hanno deliberato agevolazioni con effetti sull'esercizio 2021, sono tenuti ad indicare, con segno positivo, l'importo stimato, in sede di predisposizione della delibera, del minor gettito 2021 derivante dalle agevolazioni.

Gli importi devono essere riportati nella riga di riferimento di ciascuna imposta/tributo. In assenza di specifica voce dei codici di V o IV livello le agevolazioni devono essere riportate nella voce dei codici di III livello. Gli enti che hanno deliberato agevolazioni specifiche per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 sono tenuti, altresì, ad inserire, all'interno del modello COVID-19-Delibere/2021, e per ciascuna voce dei codici di V, IV e/o III livello editabile, le informazioni relative al numero e alla data del provvedimento (Delibera o Decreto) che ha introdotto agevolazioni specifiche per l'emergenza epidemiologica da COVID-19, con effetti sull'esercizio 2021, nonché le informazioni relative al numero e alla data del provvedimento (Delibera o Decreto) che ha introdotto le agevolazioni previgenti.

56. E' possibile, anche se non ancora approvato in Consiglio Comunale, inviare i dati alla BDAP per avere già compilati i dati nel modello Covid?

Certamente, il rendiconto 2021 si trasmette alla BDAP dopo l'approvazione dello schema in Giunta, prima dell'approvazione in Consiglio comunale.

57. Il mio comune ha utilizzato l'avanzo vincolato COVID per l'acquisto di una struttura prefabbricata da utilizzare per mensa scolastica in quanto le aule troppo piccole con i distanziamento.

Non è ammesso; era possibile solo prendere in locazione tale struttura con i fondi Covid. Adesso, con il rendiconto 2021, occorre ricostruire l'avanzo vincolato da fondi Covid, riducendo l'avanzo libero o peggiorando il disavanzo.

58. Nel 2021 ho emesso un ruolo IMU che mi ha alzato il FCDE. quindi nella certificazione non ho una riduzione dell'fcde come invece lei dice dovremmo avere.

La variazione di FCDE non è cumulativa; ma relativa alle singole entrate. E' indubbio che i ristori statali hanno ridotto l'incertezza sugli incassi delle entrate proprie, quindi hanno ridotto FCDE. Rileva a questo proposito il Ministero: La richiamata voce doveva essere valorizzata con l'importo relativo alla riduzione dello stanziamento definitivo del FCDE derivante dalla sostituzione delle entrate ordinariamente reperite dall'ente, oggetto di accantonamento al FCDE, con le entrate provenienti da risorse statali.

59. I comuni che non hanno ricevuto chiarimenti dalla RGS ma hanno un saldo 2020 indicato nel prospetto allegato al comunicato del 15 luglio 2021 diverso dalla quota calcolata dalla certificazione Covid 2020, cosa devono considerare per la partenza 2021?





Devono considerare i propri dati non rettificati di conseguenza. Lo ha chiarito il MEF nel comunicato del 5 agosto 2021: “si precisa che i richiamati correttivi statistici sono stati adottati esclusivamente per i criteri di riparto del saldo delle risorse disponibili per l’anno 2021. Tali misure non influiscono in alcun modo sulla validità e correttezza della certificazione inviata dagli enti locali e/o sulla quota che l’ente ha vincolato nel risultato di amministrazione 2020”.

60. Non ho inteso bene come fare con gli importi da TOSAP fino al 2021 e COSAP dal 2022, può fare un esempio sul modello. Intendevo con il Canone unico patrimoniale.

La differenza si riscontra tra il 2020 e il 2021. Vedasi risposta n. 27.

61. Spesa di investimento impegnata, finanziata da contributo regionale a rendicontazione, accertata. Contributo NON ancora pervenuto. Lavoro eseguito. Contributo rendicontato, ma non ancora erogato. Il fornitore viene pagato a seguito di incasso di contributo. Corretto?? O si deve comunque effettuare il pagamento di fatture, anche se la Regione non ha ancora esborsato il contributo al comune, creando un disequilibrio di cassa.

Occorre pagare il fornitore a prescindere dall’incasso regionale, utilizzando altra cassa e creando un momentaneo squilibrio di cassa sull’operazione specifica (non in generale). Rimane aperto il residuo attivo a titolo IV che sarà chiuso con la reversale di incasso al momento dell’erogazione del contributo regionale. Naturalmente, il Comune a seguito di rendicontazione solleciterà il pagamento da parte della Regione. Oltre a tutto, se il Comune non operasse nel modo indicato peggiorerebbe i tempi di pagamento.

62. Nessuna politica autonoma aliquote, c'è una perdita massima tra accertamenti IMU e ADD.IRPEF 2019 -2021?

Non è prevista una perdita massima tra accertamenti 2021 e accertamenti 2019, ma è chiaro che ogni importo caricato nella certificazione deve essere veridico, documentato e dimostrabile.

63. Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti e, nello specifico, ENTRATA PER SANZIONI CDS

Situazione:

entrate 2019 (già da certificazione 2020 = € 89.250, di cui € 16.920 di natura straordinaria per ruoli pregressi)

entrate 2021 a consuntivo: € 462.393,56 ( di cui 50% a FCDE)

La rilevante crescita dell’entrata 2021 vs 2019 è dovuta esclusivamente all’attivazione di un nuovo impianto ROSSO STOP da gennaio 2021 (NUOVA SCELTA GESTIONALE DELL’ENTE), mentre continuano ad essere in drastico calo le sanzioni CDS “ordinariamente e direttamente irrogate dagli agenti PL” (già nel 2020 -33.000,00 vs 2019)

Intenderemmo inserire la maggiore entrata derivante da ATTIVAZIONE NUOVO IMPIANTO ROSSO STOP nella colonna a1 “accertamenti di natura straordinaria/rettifiche



2021”Intenderemmo in sostanza neutralizzare la stessa, analogamente a quanto previsto per maggiori entrate tributarie per quota derivante da incremento aliquote.

Diversamente risulteremmo fortemente penalizzati nella rendicontazione (che risulterebbe alterata, e dalla quale potrebbe risultare un impiego di risorse COVID inferiore all’effettivo), anche considerato che comunque tale nuova entrata ha portata finanziaria effettiva di ca 250.000,00 in quanto connessa a FCDE 50% stanziato in spesa; spesa che però nella certificazione non vi è possibilità di inserire (essendo solo previsto l’inserimento di MINOR FCDE CONNESSO A MINORI ENTRATE, nella colonna D “Minori spese Covid 19”)

Chiediamo conferma della correttezza dell’impostazione delineata per la certificazione della risorsa d’entrata in oggetto

E’ corretto. Trattasi di entrata straordinaria, che nel 2019 non poteva essere presente in quanto il foto red è stato installato nel 2021. Per entrate straordinarie si intendono entrate accertate nel 2021 e non presenti anche nell’esercizio 2019 o, in alternativa, accertamenti registrati nel 2021 ma inerenti ad entrate relative ad esercizi precedenti.

64. Nel conteggio del fcde è possibile considerare anche il maggior accantonamento in caso di maggior accertato 2021 rispetto a 2019, compensando tale maggior accantonamento con il minore accantonato per minori entrate?

SI, è possibile. D’altronde il maggior accertamento rileva già negativamente sul fabbisogno.

65. La quota tari 2021 per le utenze non domestiche può essere spesa per le stesse finalità nel 2022?

SI, ai sensi art. 13 DL 4/2022.

66. Se nel 2021 abbiamo riconosciuto agevolazioni tari 2021 a utenze non domestiche per importo superiore al ristoro 2021, possiamo riportare la differenza nel modello come maggiore spesa?

L’art. 6 comma 3 DL 73/2021 dispone: I comuni possono concedere riduzioni della Tari di cui al comma 1, in misura superiore alle risorse assegnate, ai sensi del decreto di cui al comma 2, a valere su risorse proprie o sulle risorse assegnate nell’anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’interno, n. 59033 del 1° aprile 2021, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti. Resta fermo, in ogni caso, che l’ammontare massimo delle agevolazioni riconoscibile dallo Stato e’ quello determinato dal decreto di cui al comma 2.

Occorre allora verificare con quali risorse il Comune ha finanziato, legittimamente, tale maggiori agevolazioni. Se la fonte è data dalla quota figurativa TARI 2020, allora tale differenza non può essere riportata nella colonna E modello Covid sezione 2. In caso differente, ovvero di utilizzo di risorse proprie, la risposta è affermativa.



67. Come si fa a calcolare la quota di Fondo funzioni, da accantonare nell'avanzo vincolato dalla legge, consuntivo 2021.

Fabbisogno, ovvero Certificazione Modello Certif Covid Saldo complessivo, – (Fondo funzioni 2021 assegnato + Fondo funzioni 2020 applicato). La quota imposta di soggiorno è un “di cui” dell'avanzo da Fondo Funzioni.

Per determinare l'avanzo complessivo vincolato da Fondi Covid, occorre poi aggiungere la quota dei contratti di servizio continuativo per maggiori spese Covid sottoscritti nel 2021. Inoltre saranno aggiunte le quote dei ristori di spesa non utilizzati, che confluiscono nell'avanzo vincolato da trasferimento.

68. In riferimento alla Tari 2020 se nel 2021 non abbiamo utilizzato tutta la quota tari 2020 possiamo utilizzarla nel 2022 applicando avanzo vincolato ? per utenze domestiche ?

Si è possibile.

69. Il mio Comune ad agosto 2021 ha avuto una rettifica della certificazione covid con una riduzione della minore entrata. Non ho ricevuto nessuna PEC o comunicazione in merito. Dove devo indicare questa rettifica?

Trattasi delle rettifiche operate dalla Ragioneria Generale dello Stato per l'attribuzione del Fondo Funzioni 2021. Se il Comune non ha ricevuto comunicazione formale dalla RGS e quindi non ha rettificato la certificazione (e il risultato 2020) non occorre tenerne conto. Lo ha precisato la RGS nel comunicato del 5 agosto 2021. Vedasi risposta n. 59.

70. Il nostro ente ha incrementato l'addizionale IRPEF nel 2020 e quindi deve riportare per la prima volta la politica autonoma in colonna d) del modello COVID anno 2021 per rettificare la maggiore entrata da F24.

Nel 2021 l'accertamento di entrata a Bilancio è stato effettuato prendendo a riferimento gli incassi relativi al 2021 rilevati fino a marzo 2022 da Agenzia Entrate per un importo che è inferiore per circa 150.000 euro rispetto al dato F24 anticipato dal Ministero che sarà inserito su modello COVID. Se per la rettifica riportiamo su detto modello la differenza tra accertato a BP 2019 e accertato a BP 2021 si genera una maggiore entrata di oltre 150.000 euro (derivante dal maggior incasso F24 2021 su modello). Come si può gestire questa differenza? In effetti non ci sono elementi per poter accertare l'entrata nell'importo riportato dal Ministero; è possibile inserire come politica autonoma la differenza tra i dati 2021/2020 riportato su modello COVID non generando maggiori/minori entrate?

Quindi risulta che l'importo da F24 riportato dalla RGS è più alto di quello accertato dal Comune nel 2021. La differenza è comprensibile posto i diversi criteri adottati e adottabili dall'ente in base ai principi contabili, rispetto a quanto considerato dalla RGS che lavora sui modelli F24.



Di conseguenza, l'ente si ritrova una maggiore entrata tra il 2021 e il 2019, che reputa riconducibile alla variazione di aliquota operata nel 2020 e riportata, negli effetti di gettito, sul 2021. Di questo però occorre esserne certi.

Per quanto riguarda gli importi da inserire nella colonna d) il Decreto evidenzia "per nuovi aumenti di aliquote e/o tariffe con effetti sull'esercizio 2021, gli importi del maggior gettito stimato devono essere riportati nella riga di riferimento di ciascuna imposta/tributo".

Sul concetto stimato occorre ragionare, perché si determinano effetti diversi a seconda che si utilizzi in fase di previsione il gettito stimato secondo il modello di calcolo del Dipartimento finanze al valore minimo o al valore massimo o al valore intermedio. Riteniamo sia corretto riportare nella colonna d) l'effettivo incremento verificatosi, ovvero quello stimato aggiornato, per non produrre effetti a vantaggio o a svantaggio del Comune.

In conclusione, riteniamo corretto l'assunto proposto dal Comune, agendo sulla colonna d), supportando tale azione con la dimostrazione numerica, pur soggetta a variazioni reddituali non percettibili, visto che l'aumento del gettito può essere dovuto anche a un aumento dei redditi (insolito in tempi di Covid, ma non impossibile, ad esempio per l'apertura di nuove attività economiche, l'aumento di stipendi per progressioni di carriera, l'aumento di fatturato degli autonomi ecc.).

71. Come è possibile riversare le quote non utilizzate allo stato? per i centri estivi abbiamo ricevuto le istruzioni ed il conto corrente su cui versare, per il resto no.

La questione si porrà dopo il 31 ottobre 2023, al termine dei conguagli MEF (vedasi art. 13 DL 4/2022). Saranno fornite informazioni per tempo. Occorre tenere presente che le modalità di riversamento sono due, quello diretto e quello indiretto mediante trattenuta sui successivi trasferimenti dovuti all'ente locale.

72. Se nel 2021 non si è proceduto alla riduzione di fcde ? Cosa succede

La mancata riduzione di FCDE a bilancio in conto competenza 2021 non impedisce di apportare riduzioni al FCDE in sede di certificazione 2021. I dati non sono sovrapponibili, come da sempre avvenuto in sede di certificazioni (dal patto di stabilità al personale). L'importante è che l'ente abbia le idee chiare su come ridurre il FCDE in correlazioni ai ristori ricevuti.

73. Dove vanno inserite le economie derivanti da cancellazione residui passivi 2020 relativi a spese covid?

Fermo restando che l'insussistenza di un residuo passivo è sempre questione eccezionale (almeno nella logica del Dlgs 118/2011 e smi; pur sapendo che nella prassi questo fenomeno continua a verificarsi non correttamente), alla domanda hanno risposto le FAQ MEF n. 44 e n. 45, di seguito riportate.

FAQ 44: Si ritiene che le economie di spesa rilevate in sede di riaccertamento residui 2021 per spese impegnate nel 2020 e certificate nel 2020 fra le Maggiori spese COVID-19, coperte da ristori specifici di spesa, dal Fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali, di cui all'art. 106 del D.L. n. 34/2020 e successivi rifinanziamenti, e/o da risorse proprie, debbano essere dichiarate fra le Minori spese nella certificazione 2021, di cui all'articolo 1, comma 827, della



legge n. 178/2020, inserendo, pertanto, in corrispondenza della voce interessata, il relativo importo nella colonna "Minori spese 2021 "COVID-19" (d)" della Sezione 2- Spese del modello COVID-19/2021.

In tal modo, si realizza la compensazione delle partite in sede di conguaglio finale da farsi ai fini della verifica a consuntivo della perdita di gettito e dell'andamento delle spese con riferimento alle complessive gestioni 2020, 2021 e 2022, da effettuare entro il 31 ottobre 2023, di cui al comma 1 dell'articolo 106 del decreto legge n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77/2020 e successive modificazioni.

Le economie rilevate potranno essere utilizzate per le medesime finalità nell'esercizio 2022. FAQ 45: Si ritiene che le economie di spesa rilevate in sede di riaccertamento residui 2021 su impegni 2020, se non sono state certificate come minori spese nel 2020, in quanto non note prima, debbano essere dichiarate nella certificazione 2021 di cui all'articolo 1, comma 827, della legge n. 178/2020, inserendo, in corrispondenza della voce interessata, il relativo importo nella colonna "Minori spese 2021 "COVID-19" (d)" della Sezione 2- Spese del modello COVID-19/2021.

74. In sede di riaccertamento ordinario ho portato economia su riduzioni tari covid 2021 in avanzo da leggi e principi devono modificare ho capito che deve andare in avanzo da trasferimenti devo modificare o posso lasciare ?

Il Decreto MEF evidenzia tra i ristori specifici per maggiore spesa: art. 6, comma 1, del decreto-legge n. 73 del 2021, concernente Fondo finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari o della Tari-corrispettiva in favore delle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività.

Quindi l'economia va riportata in avanzo da trasferimenti 2021. L'ente ha viceversa inserito tale economia in avanzo da legge e principi 2021. Ai fini sostanziali non emergono differenze, posto che trattasi pur sempre di somme vincolate; ai fini formali viceversa occorre invertire l'allocazione. Si ritiene di dover effettuare la modifica.

75. Si può già inviare il preconsuntivo al Bdap per l'elaborazione certificazione?

E' possibile inviare lo schema di rendiconto 2021 alla BDAP dopo l'approvazione dello stesso in Giunta.

76. Si può applicare l'avanzo vincolato covid 2021 anche per spese correnti covid 2022 sostenute fino al 31 marzo 2022 o solo x i contratti continuativi?

L'avanzo vincolato 2021 derivante da Fondi Covid è applicabile per finanziare sia la quota 2022 dei contratti continuativi 2021, sia ogni altro onere giustificabile ai fini Covid, a prescindere dal termine dell'emergenza, fissato al 31 marzo 2022. L'art. 13 del DL 4/2022 prevede infatti la possibilità di utilizzare le risorse da Fondi Covid in avanzo 2021 per tutto l'anno 2022, non limitatamente alla formale durata dell'emergenza.



77. Occorrerebbero degli esempi numerici sul saldo e i risultati complessivi sul fondone.

Abbiamo predisposto n file dedicato, correlato al servizio Certificazione Fondi Covid 2021 svolto da Delfino & Partners. Per informazioni: [info@gruppodelfino.it](mailto:info@gruppodelfino.it)

78. Il rendiconto 2021 non riporta i risultati della certificazione che scadrà a maggio, sarà pertanto necessario procedere alla modifica del rendiconto in base alle risultanze della certificazione come l'anno scorso. E' corretto?

E' corretto. Scaduta la disposizione di cui art. 15 bis DL 77/2021, in assenza di specifica norma che autorizzi altro soggetto, l'ente porterà la delibera di rideterminazione del risultato di amministrazione 2021 in Consiglio comunale.